



Imposta Municipale Propria IMU 2023



PAGAMENTO ACCONTO IMU 2023

Il **16 Giugno 2023** scade il termine per il pagamento dell' **acconto IMU 2023**.

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha abolito la IUC, ad eccezione della TARI, ha eliminato la TASI e disciplinato la nuova IMU (art 1, commi da 738 a 783).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di:

immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7), aree edificabili, terreni agricoli.

PRIMA RATA: entro il 16 giugno deve essere pagato il 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote vigenti l'anno precedente, se alla suddetta data non ancora adottate e pubblicate per l'anno in corso, oppure sulla base delle aliquote già stabilite e pubblicate dal Comune per il 2023.

SECONDA RATA: entro il 16 dicembre deve essere pagato il rimanente, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, con eventuale conguaglio sulla precedente rata, utilizzando le aliquote definitivamente stabilite e pubblicate dal Comune per l'anno in corso

MODALITA' DI PAGAMENTO:

F24 (I codici tributo da utilizzare per il versamento sono quelli dell'IMU)

BOLLETTINO POSTALE IMU, appositamente predisposto e disponibile presso gli uffici postali

PER I VERSAMENTI EFFETTUATI DALL'ESTERO: Codice B.I.C. IBSPITNA

DICHIARAZIONE IMU 2022: presentazione entro il 30.06.2024

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE	CODICE IMU quota Comune	CODICE IMU quota Stato
Altri immobili	10,60 ‰	3918	Non Prevista
Fabbricati "D"	10,60 ‰	3930	3925
Abitazione principale e pertinenze - Cat. A/1-A/8-A/9	6,00 ‰	3912	Non prevista
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰	3913	Non prevista
Terreni	10,60 ‰	3914	Non prevista

RIDUZIONI

Per gli immobili che vengono concessi in comodato d'uso a familiari in linea retta entro il primo grado (figli e genitori dell'avente diritto) che li utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (ai sensi dell'art. 1 comma 747 punto c della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% (ex art. 1 comma 760 della legge n. 160/2019) Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza

ESENZIONI

Art. 78
co. 1 lett. d e
co. 3, DL
104/2020

Resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (categoria D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate

Art. 1
co. 751,
L. 160/2019

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (IMMOBILI MERCE), finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza